

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/22: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
RISOLUZIONI:	
7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164</i>)	85
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	88
7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.	
7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 24/22: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3533, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Ricorda che, in considerazione del fatto che numerose disposizioni investono in misura rilevante la competenza della VII Commissione, questa esprimerà un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Riferisce che il decreto-legge, che si compone di 15 articoli, apporta modifiche alle

disposizioni recate da altri decreti intervenuti in materia (principalmente, i decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021).

Prima di passare all'esame delle disposizioni di interesse specifico della VII Commissione, ricorda, in via generale, che il decreto in esame dispone in merito al rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19; alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario; alla disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia; all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; alla graduale eliminazione del *green pass* base e rafforzato; alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; alla proroga di alcuni termini correlati alla pandemia da COVID-19; alla proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi.

Passando ai profili di competenza della VII Commissione, riferisce che l'articolo 5, nel fare salve le disposizioni dettate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, per il sistema educativo, scolastico e formativo, e vigenti fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, estende, al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto; vengono esonerati dal richiamato obbligo i soggetti che svolgono attività sportiva; si demanda ai titolari o ai gestori dei richiamati spettacoli e manifestazioni sportive il compito di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

Con riferimento alle certificazioni verdi COVID-19, gli articoli 6 e 7, operano la revisione di un complesso di norme che,

nella disciplina vigente fino al 31 marzo 2022, richiedono, per l'accesso ad alcuni ambiti o servizi o per lo svolgimento di alcune attività, il possesso di un certificato verde COVID-19 di base e, per altre fattispecie, il possesso di un omologo certificato. In particolare, per quanto di interesse della VII Commissione, è previsto il possesso del cosiddetto *green pass* base per la frequentazione di corsi di formazione pubblici e privati e per la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all'aperto, nel lasso temporale compreso fra il 1° e il 30 aprile 2022. Le novelle, inoltre, prorogano, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato con riferimento a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, i centri sociali e ricreativi – ferma restando l'esclusione dei centri educativi per l'infanzia – partecipazione a spettacoli aperti al pubblico e agli eventi o competizioni sportive, qualora tali manifestazioni si svolgano al chiuso. Per le attività che si svolgono all'aperto negli ambiti in esame, per il mese di aprile 2022, le novelle prevedono la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 di base. Analogamente viene differito dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. *green pass* base per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative (articolo 6, comma 3) e per l'accesso alle strutture della formazione superiore (articolo 6, comma 4).

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Tra le categorie interessate da tali nuove disposizioni rientrano gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.

Il comma 4 dell'articolo 8, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori: nel confermare, per alcune categorie di lavoratori, il termine finale di tale obbligo al 15 giugno 2022, viene soppresso il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, fatta parziale eccezione del personale docente nel settore scolastico. Rimangono ferme sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento. Tra le categorie interessate dalle novelle che prevedono l'obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022 rientrano: il personale scolastico (docente e non docente) del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è rimessa ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche.

Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (comprese le scuole dell'infanzia), il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto. La norma omologa viene soppressa con riferimento al

personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni scolastiche.

Le novelle di cui all'articolo 6, commi 6-8, e all'articolo 8, comma 6 e comma 8, operano la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, tra cui rientrano anche le scuole.

In particolare, l'articolo 8, comma 6, novellando l'articolo 4-*quiquies* del decreto-legge n. 44 del 2021, prevede che il personale della scuola e il personale docente ed educativo soggetto ad obbligo di vaccinazione debba esibire, per accedere al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-fino al 30 aprile 2022. Con riferimento a tale norma il Ministero dell'istruzione ha diramato la nota n. 695 del 5 aprile 2022 chiarendo che, fermo restando l'obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, o che non la esibisca al momento della verifica, non può accedere a scuola. Il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non ha diritto alla percezione di retribuzione, compensi o emolumenti. La nota conferma, comunque, che il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde non comportano provvedimenti disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'articolo 8, comma 8, alle lettere *a)* e *b)*, reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di obblighi vaccinali in capo al personale scolastico, educativo e formativo, nonché delle università e delle istituzioni AFAM.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, con riferimento alla gestione dei casi di positività all'infezione da Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, modificano, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di

primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. La nuova disciplina prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull'isolamento. La riammissione in classe dei suddetti alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Il perimetro applicativo dello strumento della didattica digitale integrata (DAD) viene circoscritto ai soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano. Il numero dei casi di positività accertata ha ora rilevanza solo al fine di determinare l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

In sintesi, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione, gruppo classe o classe, l'attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti, ma i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare. Resta ferma la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico formativo si dispone inoltre la proroga fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, dell'applicazione di alcune misure igienico-sanitarie concernenti: l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e il divieto di ac-

cedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Viene estesa anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista per le scuole del primo ciclo e per la scuola secondaria di secondo grado (articolo 9, comma 3).

Anche nelle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, si dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 delle misure per prevenire il contagio da COVID-19 relativamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e al divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (articolo 10, comma 3).

L'articolo 12, comma 3, riconosce, ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale.

Infine, segnalo che nell'allegato A al decreto-legge in esame, recante le disposizioni legislative i cui termini vengono prorogati al 31 dicembre 2022, è richiamato l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020 che prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) – la cui efficacia, pertanto, è prorogata (dal 31 marzo) al 31 dicembre 2022.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, premette che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla XIII Commissione agricoltura, per le parti di propria competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2049, recante « Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura ».

Precisa che si tratta del testo risultante al termine della fase emendativa svolta nella Commissione agricoltura. Il provvedimento in esame, composto di 10 articoli, si propone nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine prevede interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La proposta di legge reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere.

Per i profili di interesse della VII Commissione, segnala che l'articolo 2 prevede la

redazione di un Piano nazionale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi che prevedano, tra gli altri, ove occorra, la collaborazione con le università, al fine di potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale dei giovani, delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo di agricoltura 4.0 (comma 2, lettera g)).

Fra gli interventi rientranti nel Piano sono annoverati altresì quelli connessi all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano stesso, volte a promuovere studi sulle donne imprenditrici nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (comma 2, lettera r)). Sempre fra gli interventi rientranti nel Piano, sono inclusi anche quelli destinati a promuovere e tutelare le tradizioni agricole, gastronomiche e culturali locali, attraverso la rifunzionalizzazione e il recupero degli edifici, o di parte di essi, situati all'interno dell'azienda agricola di proprietà o dati in uso o in concessione da amministrazioni pubbliche o da privati, da adibire ad attività di turismo esperienziale per la realizzazione di attività culturali, sociali e ricreative legate all'agricoltura, come le fattorie sociali e quelle didattiche, di percorsi di cultura e gastronomia locali, di percorsi di educazione alimentare, di attività ricreative e di servizi di accoglienza turistica, prevedendo che gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutino la loro destinazione d'uso (comma 2, lettera u)).

L'articolo 6, istituisce la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura da far cadere il 15 ottobre di ogni anno al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura. In tale giornata sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le

attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 15.

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviato nella seduta del 13 aprile scorso.

Daniele BELOTTI (LEGA) illustra una riformulazione dell'impegno contenuto nella risoluzione presentata, elaborata a seguito dell'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze con i cui rappresentanti auspica che si effettui quanto prima un incontro *(vedi allegato)*.

Alessandra CARBONARO (M5S), associandosi all'auspicio del deputato Belotti in merito ad un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apprezza l'apertura dimostrata dal Governo cui è importante dare seguito. Concordando con la nuova formulazione dell'impegno contenuto nella risoluzione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) apprezza l'apertura del Governo come segno d'attenzione verso il settore delle bande musicali. Comprendendo le difficoltà legate all'inquadramento delle bande in un diverso regime fiscale, si associa alla richiesta

di un tavolo di confronto per il loro superamento.

Michele ANZALDI (IV) si dichiara molto soddisfatto della disponibilità dimostrata dal Governo cui auspica sia dato un seguito in considerazione dell'importante ruolo sociale delle bande, soprattutto nei piccoli centri. Chiede di sottoscrivere la risoluzione nella nuova formulazione.

Luigi CASCIELLO (FI), auspicando una soluzione dal punto di vista fiscale che garantisca la sopravvivenza delle bande musicali, ne ricorda la lunga e consolidata tradizione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, di approccio ed educazione alla musica. Ritiene che quello fatto sia un primo passo soddisfacente che si augura conduca a una definitiva riforma del settore. Apprezza con soddisfazione l'accoglimento da parte del Governo dell'invito pressante rivolto dalla Commissione.

Tullio PATASSINI (LEGA) si associa agli apprezzamenti espressi dai colleghi ed esprime soddisfazione per la risoluzione che rappresenta un importante lavoro di squadra. Ricordato quindi che le bande costituiscono l'ossatura musicale del Paese e che in molte realtà d'Italia sono il primo strumento di approccio alla musica, apprezza l'apertura del Governo che offre garanzie di sopravvivenza a questi sodalizi musicali che risalgono anche a 300 anni fa.

Paola FRASSINETTI (FDI), apprezzato il contenuto della risoluzione che consente il superamento delle difficoltà delle bande musicali, chiede di sottoscrivere la risoluzione.

Emilio CARELLI (CI), associandosi ai colleghi, apprezza la risoluzione che spera possa aiutare il settore.

La Sottosegretaria Lucia BORGONZONI, dopo aver ringraziato la Commissione per il lavoro svolto, esprime parere favorevole sulla risoluzione. Sottolinea che l'unanime condivisione del contenuto della risoluzione da parte dei gruppi ha senz'altro

contribuito a sensibilizzare il Ministero dell'economia e delle finanze nell'individuazione di una prima soluzione che rappresenta solo l'inizio di un percorso. Conclude assicurando il proprio impegno per organizzare un incontro con i rappresentanti del Ministero dell'economia.

La Commissione approva la risoluzione come riformulata.

7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.

7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini.

(Discussione congiunta e rinvio).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che le due risoluzioni vertendo su identico argomento saranno discusse congiuntamente.

Intervenendo poi nel merito della risoluzione a sua firma ricorda la grave crisi umanitaria in corso che è sotto gli occhi di tutti, sottolineando che in Italia sono giunte tantissime donne con bambini con gravi problemi di sussistenza, ma non solo. Ricorda che il Ministero dell'istruzione si è già attivato con l'istituzione di un fondo per l'inserimento dei bambini ucraini all'interno delle istituzioni scolastiche per favorirne integrazione e inclusione. Evidenzia, però, che è stato solo un primo passo che non può bastare di fronte a numeri che, come dichiara anche *Save the children*, stanno aumentando vertiginosamente. La risoluzione a sua firma mira, pertanto, a istituire un fondo specifico per favorire l'apertura delle scuole durante l'estate per non interrompere il processo di socializzazione intrapreso e per favorire una piena integrazione didattica, linguistica e culturale, anche attraverso la collaborazione di mediatori culturali e di figure che assicurino il necessario supporto psicologico.

Paolo LATTANZIO (PD), illustrando la risoluzione a sua firma, evidenzia che essa si muove in primo luogo dalla centralità del tema costituito, in base agli ultimi dati del

Ministero degli interni, dall'arrivo di circa 90.000 profughi giunti in Italia, di cui il 40-42 per cento sono minori. Evidenzia che questo apre uno scenario che definire drammatico è superfluo, non solo per tutto il sistema paese, ma anche per l'intera Europa, per tutto il mondo della scuola e dell'intera comunità educante che si troveranno a dover gestire questo importante flusso di studenti e studentesse. Diventa quindi fondamentale che la Commissione cultura non si limiti a richiedere di realizzare qualcosa, ma fornisca anche indicazioni su come realizzarlo, dando sostanza culturale, pedagogica ed educativa che si accompagni a quella di accoglienza di ragazze e ragazzi ucraini che arrivano in Italia e che devono entrare nel sistema scolastico. Sottolinea che sarà fondamentale assicurare la presa in carico del totale degli studenti presenti, indipendentemente dalla durata del periodo di permanenza in Italia. Ricorda che la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, che si pone al di sopra delle singole normative nazionali, impone che ci sia una tutela anche per l'ultimo studente a poter esercitare tutti i diritti previsti, ivi inclusa quella ad un'istruzione di qualità. Dopo aver riferito che presso la Commissione per l'infanzia e l'adolescenza si sta lavorando ad un affare assegnato sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto, oltre ad una mozione, alla quale stanno collaborando tutti i gruppi, che riguarda in generale l'accoglienza dei minori e il cui esame è previsto in Assemblea nel mese di maggio, sottolinea che la risoluzione in esame è circoscritta all'aspetto legato al termine dell'anno scolastico in corso, al periodo di transizione verso il prossimo e all'inizio del prossimo anno scolastico. Sottolinea che le premesse cupe che hanno spinto all'adozione dell'atto di indirizzo in esame lasciano tuttavia spazio ad alcuni aspetti importanti quali quelli che hanno visto finalmente l'Unione europea lavorare in modo sinergico ad una serie di risposte a livello educativo. Il Piano estate che auspica venga realizzato costi-

tuisce una doppia sfida: quella di accogliere e integrare i ragazzi nel sistema scolastico italiano e, nel contempo, non far perdere il collegamento con il sistema d'istruzione ucraino.

Passando agli impegni della risoluzione evidenzia che essi non riguardano solo il mondo della scuola ma tutto ciò che ruota intorno, come le associazioni del terzo settore e della società civile che tanto si stanno impegnando. Ricorda quindi la necessità di dotarsi di un data-base ricco e costantemente aggiornato che raccolga le buone pratiche di accoglienza educativa e mediazione culturale sviluppate dalle scuole e dal terzo settore che dialoghi con strumenti riferiti all'aspetto sanitario e di pubblica sicurezza. Evidenzia l'opportunità che il Piano estate non sia dedicato solo alle bambine e ai bambini ucraini, ma che vi partecipino anche i minorenni profughi e che abbia al centro il necessario supporto per la sfera emotiva ed affettiva, anche reperendo ulteriori risorse. L'accoglienza educativa e pedagogica dovrà essere aperta all'aspetto formale ma anche a tutti gli ambiti non formali. Inoltre non dovranno essere dimenticati i docenti da individuare per il Piano estate che avranno a che fare con aspetti delicati di mediazione e acco-

glienza e che necessitano di formazione per affrontare situazioni nuove e complesse. Altro punto fondamentale, che il collega Fusacchia aveva sollevato in occasione dell'audizione del Ministro Bianchi, concerne l'occasione offerta dall'arrivo di donne profughe che hanno importanti competenze ed esperienze lavorative nel campo educativo e formativo: tracciarne le competenze può aiutare nel Piano estate. Sottolinea infine l'importanza del monitoraggio settimanale degli studenti accolti e la centralità dello sport e della musica che nell'accoglienza possono avere un ruolo fondamentale.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

ad oggi, la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, per un totale di oltre 180.000 strumentisti; se a tali gruppi si aggiungono in media 20 allievi, si contano circa 120.000 allievi;

le bande musicali sono un patrimonio insostituibile di tradizione e di sviluppo di talenti, favoriscono e garantiscono l'apprendimento musicale tra i più giovani, l'interscambio di esperienze e di rapporti umani tra giovani, adulti e anziani, senza distinzione di genere, puntando soprattutto all'integrazione nei piccoli centri di paese, anche tra chi è più svantaggiato o con disabilità, rappresentando così dei veri e propri presidi culturali territoriali;

le bande, inoltre, contribuiscono al senso della memoria storica e del *genius loci* dei luoghi, scandendo gli appuntamenti importanti della vita di una comunità;

il lavoro delle bande musicali non è solo quello durante lo spettacolo, ma inizia con la formazione musicale dei ragazzi, continuando con la formazione strumentale e musicale rivolta agli adulti per favorire la conoscenza del linguaggio universale della musica e dei vari stili, nonché la crescita culturale del singolo componente, formando, di fatto, un potenziale pubblico consapevole, istruito e non passivo e rappresentando così uno dei pochi presidi culturali rimasti nel nostro Paese;

considerata la quantità di norme vigenti in materia di gestione di una banda musicale – anche in considerazione delle diverse funzioni educative, performative e di aggregazione sociale che essa svolge – a seguito della riforma del terzo settore, prevista dal codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si auspicava tale semplificazione, nonché l'equiparazione delle bande musicali a realtà già esistenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche, che godono di agevolazioni proprio perché svolgono funzioni educative e sociali come le bande;

l'intero settore delle bande musicali chiede da tempo, con forza, una semplificazione delle procedure burocratiche che comportano importanti oneri aggiuntivi a quelle che sono le necessità primarie di una banda, ovvero un luogo dove esercitarsi, formare nuovi allievi e suonare di fronte a un pubblico e che l'esiguo volume d'affari delle stesse (in media poche migliaia di euro) non permette di sopportare;

il regime fiscale cui sono sottoposte le bande è talmente complesso e oneroso da mettere a rischio la sopravvivenza delle bande musicali, inquadrata come « associazioni legalmente costituite non riconosciute » tanto più dopo tutte le limitazioni di esercizio imposte dalla pandemia,

impegna il Governo

a garantire la possibilità di un pieno inserimento delle bande musicali nel novero degli enti aventi la qualifica di enti del Terzo settore mediante l'iscrizione, in presenza dei requisiti normativamente previsti

dalla disciplina di riforma del terzo settore, nel registro unico nazionale del terzo settore e la conseguente fruizione del regime fiscale semplificato introdotto dalla predetta riforma, sostitutivo di quello di cui alla legge n. 398 del 1991, attualmente applicabile alle associazioni sportive senza

fini di lucro sino alla piena operatività delle nuove previsioni fiscali del codice del terzo settore.

(8-00164) (*Nuova formulazione*) « Belotti, Di Giorgi, Aprea, Vietina, Carbonaro, Anzaldi, Frassinetti, Patassini ».